

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 14 - numero 2954 di venerdì 19 ottobre 2012

Il Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenze

Quando è necessario redigere il Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenze (DUVRI) previsto dall'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008? Quali sono i rischi da valutare? Di Rolando Dubini.

Milano, 19 Ott - Il Testo Unico di Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008) indica come soggetto obbligato a redigere l'unico documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) il datore di lavoro committente nell'interesse del quale l'intero servizio o altro viene eseguito:

Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

[...]

3. Il datore di lavoro committente **promuove** la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un **unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze**. Tale documento è **allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e fornitura**. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. **Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi**. Nel campo di applicazione del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto. (Ammenda da 2.000 a 4.000 euro per il datore di lavoro o per il dirigente per violazione dell'art. 18 lett. p)

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[PO20049] ?#>

Il comma 3 prevede dunque che il datore di lavoro committente promuova la cooperazione ed il coordinamento in primo luogo elaborando **un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze**. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera [nel senso che è parte integrante del contratto, deve essere stato predisposto, e non tanto che deve essere materialmente in uno col contratto d'appalto] "e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture", ovvero deve sempre riflettere lo stato attuale delle interferenze presenti durante i lavori, servizi e forniture".

È stato sottolineato dal Ministero del lavoro che "vi è la necessità, negli appalti pubblici o privati, di realizzare **la cooperazione ed il coordinamento tra committenti ed appaltatori al fine della predisposizione della sicurezza "globale" delle opere e dei servizi da realizzare**.

Tale obiettivo risulta essere raggiungibile mediante **l'elaborazione di uno specifico documento che formalizza tutta l'attività di cooperazione, coordinamento ed informazione reciproca delle imprese coinvolte** ai fini dell'eliminazione ovvero della riduzione dei possibili rischi legati all'interferenza delle diverse lavorazioni, quindi mediante la stesura del DUVRI.

La redazione del DUVRI deve essere effettuata con la stessa logica del Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) previsto per i cantieri temporanei e mobili" [testualmente: "la logica del DUVRI ... estende la stessa logica del Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) previsto per i cantieri temporanei e mobili (Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008) a tutti i settori di attività"], estende a tutti i settori di attività l'obiettivo di lasciare una traccia precisa e puntuale delle "attività prevenzionistiche" poste in essere da tutti i soggetti che, a qualunque titolo, interagiscono nell'appalto.

Il DUVRI, elaborato a cura del committente-datore di lavoro, racchiude le linee guida operative che devono essere seguite dalle imprese e dai lavoratori autonomi coinvolti nelle attività oggetto di appalto.

Viene poi indicato che nel contratto di appalto vanno identificati i costi relativi alla realizzazione delle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze delle lavorazioni a pena nullità del contratto stesso e che i Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza (RLS) e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di accesso ai dati relativi ai costi della sicurezza. I Rappresentanti dei Lavoratori hanno inoltre la possibilità di richiedere copia del DUVRI stesso per l'espletamento della propria funzione" [cfr. Circolare n. 5/2011 dell'11 febbraio 2011 del Ministero del lavoro sul quadro giuridico degli appalti].

La Cassazione ha precisato che "in materia di normativa antinfortunistica, **il datore di lavoro [committente] è titolare di una posizione di garanzia e di controllo dell'integrità fisica anche dei lavoratori dipendenti dell'appaltatore e dei lavoratori autonomi operanti nell'impresa**, poiché, ai sensi dell'art. 7, D.Lgs. n. 626 del 1994 [ora art. 26 D.Lgs. n. 81/2008] è tenuto, tra l'altro, a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione ed a fornire alle imprese appaltatrici ed ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro" [Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 13917 del 17/01/2008 Ud. (dep. 03/04/2008)].

L'art. 26, comma 3, ultima parte, del D.Lgs. 81/2008 **esclude l'obbligo di promuovere la cooperazione e il coordinamento per il datore di lavoro committente, anche attraverso il DUVRI, per i "rischi specifici delle attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi"**, ma questa esclusione **va riferita non alle generiche precauzioni da adottarsi negli ambienti di lavoro per evitare il verificarsi di incidenti** ma alle regole che richiedono una **specifico competenza tecnica settoriale** - generalmente mancante in chi opera in settori diversi - **nella conoscenza delle procedure da adottare nelle singole lavorazioni o nell'utilizzazione di speciali tecniche o nell'uso di determinate macchine** (Cass. sez. IV, 17.05.2005, n. 31296, rv. 231658, Mogliani).

Va, ad esempio, sottolineato, che **"non può ... considerarsi rischio specifico quello derivante dalla generica necessità di impedire crolli di solai dovuta alla fatiscenza delle strutture portanti, [essendo] questo pericolo, riconoscibile da chiunque indipendentemente dalle sue specifiche competenze"** (Sez. 4, Sentenza n. 12348 del 29/01/2008 Ud. Rv. 239252).

Dunque i rischi **"riconoscibili da chiunque indipendentemente dalle sue specifiche competenze" sono oggetto del DUVRI.**

Il DUVRI nei contratti pubblici

Il DUVRI nel campo di applicazione del D. Lgs. 163/2006 (codice dei contratti pubblici) **va redatto dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto**, che resta dunque legalmente l'unico soggetto direttamente responsabile in caso di omessa predisposizione.

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Determinazione n. 3/2008 del 5 marzo 2008 - Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza.

"Si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un «contatto rischioso» tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto.

Le Stazioni appaltanti hanno come unico riferimento per la redazione del DUVRI l'art. 7 del citato decreto legislativo n. 626/1994 riguardante i contratti di appalto o contratti d'opera, che non fornisce indicazioni di dettaglio sulle modalità operative per la sua redazione.

Dal dettato normativo, tuttavia, discende che il DUVRI deve essere redatto solo nei casi in cui esistano interferenze. In esso, dunque, non devono essere riportati i rischi propri dell'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori

autonomi, in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato l'obbligo dell'appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo tali rischi.

In assenza di interferenze non occorre redigere il DUVRI; tuttavia si ritiene necessario indicare nella documentazione di gara (bandi, inviti e richieste di offerta) che l'importo degli oneri della sicurezza e' pari a zero. In tal modo, infatti, si rende noto che la valutazione dell'eventuale esistenza di interferenze e' stata comunque effettuata, anche se solo per escluderne l'esistenza.

Per quanto riguarda la problematica inerente la sussistenza o meno di interferenze, a mero titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti **rischi**:

- **derivanti da sovrapposizioni di più attività** svolte da operatori di appaltatori diversi;
- **immessi** nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- **esistenti** nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- **derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente** (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata)."

La giurisprudenza sull'accezione di "interferenza"

La recente sentenza Cassazione Penale, Sez. 4, 21 febbraio 2012, n. 6857 ha fornito una **accezione di interferenza ampia e perfettamente in linea col dettato normativo**: "L'accezione di "interferenza" tra impresa appaltante ed impresa appaltatrice non può ridursi, ai fini della individuazione di responsabilità colpose penalmente rilevanti, al riferimento alle sole circostanze che riguardano "contatti rischiosi" tra il personale delle due imprese, ma deve fare necessario riferimento anche a tutte quelle attività preventive, poste in essere da entrambe antecedenti ai "contatti rischiosi", destinate, per l'appunto, a prevenirli.

In sostanza, ancorché il personale della ditta appaltatrice operi autonomamente nell'ambito del luogo di lavoro della ditta appaltante, deve esser messo in condizione di conoscere, a cura della appaltante, preventivamente i rischi cui può andare incontro in quel luogo di lavoro con riferimento, ovviamente, all'attività lavorativa che deve ivi svolgere. Il principio generale in materia di interferenze tra ditta appaltante ed appaltatrice, affermato con continuità da questa Corte è quello che, ove i lavori si svolgano nello stesso cantiere predisposto dall'appaltante in esso inserendosi anche l'attività dell'appaltatore per l'esecuzione di un'opera parziale e specialistica (ivi compresa, ovviamente, anche quella di cui ci si occupa), e non venendo meno l'ingerenza dell'appaltante e la diretta riconducibilità (quanto meno) anche a lui dell'organizzazione del comune cantiere, in quanto investito dei poteri direttivi generali inerenti alla propria qualità, sussiste la responsabilità di entrambi tali soggetti in relazione agli obblighi antinfortunistici, alla loro osservanza ed alla dovuta sorveglianza al riguardo".

Rolando Dubini,
avvocato in Milano

Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnica e professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e all'affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandoli reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese nell'esecuzione dell'opera complessiva.

(...)



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

www.puntosicuro.it